

TRIBUNALE DI LARINO  
Sezione fallimenti  
Il Giudice delegato

Letta la nota depositata dal curatore in data 20 ottobre 2016, nella quale si chiede di valutare l'accogliabilità dell'istanza di assegnazione del complesso industriale della società fallita formulata in data 22.8.2016 dal creditore ipotecario Banca di San Marino S.p.A.;

OSSERVA

Nel relazionare al Giudice delegato in merito alla proposta formulata, il curatore richiama correttamente il precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 5069 del 22.7.1983, nel quale la Sezione prima della Corte di Cassazione ha statuito che *“Nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi - oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori - la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito”*.

Alla stessa conclusione, sebbene attraverso una trama motivazionale parzialmente diversa, è giunta la giurisprudenza di merito, secondo la quale *“Nella procedura fallimentare non è applicabile, in tema di liquidazione dell'attivo, la disciplina ordinaria del codice di rito circa l'assegnazione forzata, giacchè il richiamo alle norme del codice di procedura civile - in quanto compatibili - è circoscritto a quelle concernenti la vendita di beni mobili o immobili”* (Trib. Roma, 17.4.96).

Non v'è dubbio che la tesi della perimetrazione dell'istituto dell'assegnazione nella cornice della (sola) esecuzione individuale poggia su argomenti affatto peregrini, di indubbia consistenza normativa e sistematica.

*In primis et ante omnia* è imprescindibile la constatazione dell'assenza di ogni riferimento ad esso nel corpo della legge fallimentare, che disciplina la fase della liquidazione dell'attivo come una procedura di “vendita”, la quale si impone come concettualmente distinta dall'assegnazione, sia da un punto di vista eziologico che normativo: prova ne sia, a tacer d'altro, la quarta sezione del titolo secondo del libro quarto del codice di rito, intitolato *“della vendita e dell'assegnazione”*.

È indubitabile inoltre che il legislatore fallimentare, nel richiedere che le vendite si svolgano attraverso *“procedure competitive”*, si sia mosso nell'ottica (e non potrebbe essere altrimenti) di orientare la liquidazione dell'attivo al più alto realizzo possibile, e ciò attraverso meccanismi sì deformalizzati, ma che devono trovare nella *“massima informazione e partecipazione degli interessati”* il loro criterio regolatore di fondo.

Non può poi essere trascurato che uno degli assiomi della procedura fallimentare è il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui costituisce declinazione, tra l'altro, proprio la ritenuta inapplicabilità dell'istituto dell'assegnazione, di cui agli artt. 505 e seguenti c.p.c..

Questi dunque, in estrema sintesi, i grimaldelli che tradizionalmente serrano l'ingresso della disciplina dell'assegnazione dei beni ai creditori nell'ambito della procedura fallimentare, (ed ai quali anche la giurisprudenza surrichiamata, sostanzialmente si richiama), dai quali peraltro deve ricavarsi il precipitato che il giudizio di chiusura non può mutare ove il

programma di liquidazione preveda che la vendita dei beni si celebri “secondo *le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili*”: invero, la circostanza per cui la liquidazione si dipani secondo la disciplina del codice di rito piuttosto che mediante procedure competitive: lascia immutato il riferimento alla “vendita”, che è cosa diversa dall’assegnazione; non deroga, ed anzi corrobora, il principio della massima partecipazione degli interessati; è elemento neutro rispetto alla esigenza di tutela del principio di pari trattamento del ceto creditorio.

Tanto detto, ritiene il Tribunale che il giudizio di preclusione dell’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione dei beni ai creditori alla procedura concorsuale possa essere fondatamente rimeditato sebbene, sia chiaro, non vi siano affatto spazi per un suo puro e semplice trapianto da una sede all’altra, rimanendo la praticabilità di questo sentiero circoscritta al combinato ricorrere di presupposti rigorosi, da scandagliarsi caso per caso.

*In limine litis* occorre ricordare che la vendita dei beni non costituisce dogma immutabile della fase liquidatoria; ne è la prova la previsione di cui all’art. 104 *ter*, comma 8, l.fall., a mente del quale “*Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*”. Dunque, sulla scorta di questa norma, è possibile procedere alla *derelictio* dei cespiti la cui acquisizione all’attivo o la cui vendita sarebbe antieconomica, tenuto conto del rapporto costi/ricavi; il che vuol dire, detto altrimenti, che la procedura liquidatoria deve essere “efficiente”, o meglio, non manifestamente inefficiente, sulla scorta di una valutazione prognostica.

Altro preliminare elemento del quale, ad avviso del Tribunale, necessita tenere debitamente conto è che il legislatore reputa ormai il fattore tempo come valore in sé, tale per cui la durata del procedimento giurisdizionale costituisce parametro di bilanciamento degli interessi delle stesse parti processuali, sicché il perdurare del giudizio è legittimo nella misura in cui si giustifica in funzione della esistenza di posizioni soggettive che, oltre ad essere meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, siano anche di pregnanza tale per cui è ragionevole che il procedimento giurisdizionale penda.

Numerosi sono gli indici normativi che disvelano, più o meno sfrontatamente, questa tendenza. Si pensi, tra i tanti, all’art. 111, comma secondo, Cost. sulla ragionevole durata del processo, alla l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto) che riconosce il diritto ad una equa riparazione per durata irragionevole del giudizio, all’art. 164 bis disp att c.p.c., secondo il quale la procedura esecutiva deve chiudersi anticipatamente “quando *risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori*”, all’art. 532 c.p.c., (come riscritto dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119) il quale prevede che nelle esecuzioni immobiliari devono svolgersi al massimo tre tentativi di vendita, all’esito dei quali se il bene resta invenduto la procedura si estingue anche quando non sussistono i presupposti di applicazione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.

Venendo all’istituto dell’assegnazione, è da dire che esso non è eccentrico rispetto alla esigenza di massimizzare i profitti della liquidazione dell’attivo e di assicurare la *par condicio creditorum*. Sotto questi due angoli prospettici, invero, tra procedura esecutiva individuale e concorsuale non v’è alcuno iato, nel senso che sia nell’una che nell’altra si deve vendere al prezzo più alto possibile e deve giungersi alla soddisfazione delle ragioni dei creditori (precedente ed intervenuti) nel rispetto dei criteri scolpiti negli artt. 2740 e ss c.c.. Questo esito non è osteggiato *ex se* dalla disciplina dell’assegnazione, poiché se così fosse essa non dovrebbe albergare nemmeno nell’esecuzione singolare, ove invece è espressamente prevista e regolamentata, anche allo scopo di impedirne distonie rispetto ai fini ora richiamati. Ciò detto, allora, ad avviso di questo Tribunale la domanda di assegnazione formulata da uno

dei creditori concorsuali da un lato, sebbene non prevista, non è strutturalmente e funzionalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare poiché alla liquidazione fallimentare lo stesso legislatore ha ritenuto di poter rinunciare quando essa appaia non conveniente. Dall'altro: consentendo l'allocazione del cespite in tempi certamente più rapidi della vendita, rispetto a questa meglio presidia il principio della ragionevole durata del processo; non necessariamente contrasta con i principi di pari trattamento dei creditori e di massimo profitto.

Ovviamente quanto detto non si traduce nella possibilità di mutuare *sic et simpliciter* la disciplina dell'istituto, siccome tessuta dal codice di procedura civile, nel microcosmo della procedura concorsuale. Al contrario, essa potrà essere qui importata solo ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la *par condicio creditorum* e che l'assegnazione risulti più conveniente rispetto all'alternativa della vendita.

A quest'ultimo proposito deve sottolinearsi che qui necessariamente si sostanzia una ineliminabile differenza tra l'assegnazione in sede di espropriazione individuale e quella cui può darsi corso in ambito fallimentare. Infatti, mentre nell'esecuzione singolare l'istituto è normato in guisa da riconoscere al creditore che ne faccia tempestivamente richiesta un vero e proprio diritto al trasferimento del bene in suo favore (ove, beninteso, la procedura si sia svolta in modo fisiologico ed il prezzo di assegnazione non sia inferiore a quello giusto, nei termini in cui questo concetto è stato ricostruito da Cass., Sez. 3, n. 18451 del 21/09/2015), nel fallimento la mancata tipizzazione dell'assegnazione non consente di connotarla, dal lato del creditore, come diritto soggettivo del medesimo, con la conseguenza che il suo accoglimento è rimesso all'apprezzamento discrezionale del Giudice delegato, il quale dovrà valutarne la convenienza rispetto alla vendita e la sua idoneità a preservare la garanzia di pari trattamento dei creditori.

Venendo al caso di specie, si ritiene che l'istanza di assegnazione presentata dalla Banca di San Marino S.p.A. possa essere accolta, con le precisazioni e secondo le modalità di cui si dirà. Infatti:

- □il bene, libero e quindi immediatamente disponibile per un potenziale acquirente, è stato posto in vendita due volte, la seconda ad un prezzo inferiore di 1/4 rispetto al primo tentativo, e nonostante una compiuta pubblicizzazione dell'avviso non sono state formulate offerte;
- □esso, nonostante il servizio di vigilanza predisposto, subisce continui atti predatori, che ne stanno progressivamente minando l'integrità e dunque l'appetibilità sul mercato (gli impianti elettrici dello stabilimento e dei macchinari vengono continuamente danneggiati dai furti di rame);
- □l'unica manifestazione di interesse che è pervenuta fuori dai canali del programma di liquidazione non era affatto accoglibile (ed infatti non è stata accolta) poiché prevedeva prezzi e tempi di pagamento del tutto incompatibili con lo stesso (e per altro il curatore ha riferito che ad essa l'offerente non ha più dato corso);
- □il bene per il quale è stata formulata la richiesta di assegnazione è l'unico cespite acquisito all'attivo fallimentare, con la conseguenza che l'assegnazione consentirebbe alla procedura di avviarsi alla fase di chiusura;
- □il creditore richiedente l'assegnazione è titolare, sul complesso richiesto, di ipoteca per un importo di gran lunga superiore al valore di assegnazione;
- □non vi sono creditori che avrebbero diritto ad essere preferiti al richiedente;
- □un nuovo tentativo di vendita non avrebbe senso (tenuto conto di quanto sin qui accaduto) ove esso si svolgesse ad un prezzo base pari a quello precedente, né vi sono indizi da quali poter desumere in alcun modo che un ulteriore esperimento (ed i costi a

ciò necessari) consentirebbe di collocare il plesso ad un prezzo superiore a quello per il quale il creditore chiede l'assegnazione;

Ciò posto, al fine di garantire la par condicio dei creditori, appare necessario che il curatore, preliminarmente, inviti ciascuno di essi a manifestare il proprio interesse all'assegnazione del bene; inoltre, ogni creditore che si renda disponibile all'assegnazione (e quindi anche la Banca di San Marino) dovrà versare in favore della procedura un importo pari al valore dei crediti dei creditori che hanno diritto di prelazione anteriore rispetto al proprio, nonché la quota parte delle spese della procedura che gravano sul bene medesimo.

P.Q.M.

Manda al curatore affinché, previa determinazione dei costi della procedura gravanti sul cespite oggetto di assegnazione, inviti i creditori concorsuali a manifestare il proprio interesse ad ottenere l'assegnazione per un importo pari al prezzo base dell'ultimo tentativo di vendita, con avvertenza che dovranno comunque essere versate le spese di procedura e quelle dei crediti con diritto di prelazione anteriore a quello del creditore richiedente.

Riserva all'esito, ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Larino, lì 10/11/2016

Il Giudice delegato Rinaldo d'Alonzo

IL CASO.it